COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 20 del 25-02-2020

OGGETTO	***Conclusione procedimento di annullamento attribuzione C.A.S. avviato relativamente all'istanza prot. n. 1077/2017***

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

il 24 agosto, 26 ottobre, 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;

il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;

con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i medesimi territori;

l'art. 16 *sexies* del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha definito un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2018 è stato ulteriormente prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i medesimi territori;

in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere, nella prima fase dell'emergenza, un contributo per la ricerca di un'autonoma sistemazione (C.A.S.) qualora l'abitazione nella quale si dimorava principalmente, abitualmente

e in modo continuativo, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;

RICHIAMATA

l'Ordinanza Sindacale n. 1/S del 24 agosto 2016 con la quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come modificata con ordinanza Sindacale n. 81/S del 25 ottobre 2016;

l'Ordinanza Sindacale n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;

l'Ordinanza Sindacale n. 3/S del 26 agosto 2016 di individuazione delle zone rosse;

le Ordinanze Sindacali n. 15/S del 14 settembre 2016, n. 84/S del 25 dicembre 2016, n. 323 del 26 luglio 2017, n. 371 dell'8 agosto 2017, n. 407 dell'11 settembre 2017 di riperimetrazione delle zone rosse;

l'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;

l'OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

l'OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;

le note UC/TERAG n. 47707 del 16.08.2016, n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016, n. 63368 del 20.11.2016, n. 11520 del 14.02.2017, n. 30819 del 05.05.2017 n. 37023 del 01.06.2017, n. 53623 del 17.08.2017, n. 66952 del 26.10.2017, n. 23501 del 20.04.2018, n. 30763 del 28.05.2018 e n. 16798 del 27.03.2019 che hanno ulteriormente specificato e circoscritto l'ambito applicativo ed interpretativo della normativa in materia di C.A.S. e S.A.E.;

TENUTO CONTO CHE

l'attribuzione del Contributo di autonoma sistemazione è avvenuta sulla base della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;

l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;

CONSIDERATO CHE

il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;

in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei specificanti i criteri indicati sommariamente dal legislatore per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione civile;

questa Area ha conseguentemente avviato le attività di verifica dei requisiti sulla base di suddetti criteri-parametri elaborati congiuntamente all'Area Contabile, originariamente deputata a svolgere la verifica dei presupposti auto dichiarati ai fini dell'assegnazione del C.A.S.;

suddetti criteri-parametri di verifica, rappresentanti il nucleo centrale ma non esaustivo dell'accertamento, sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29/09/2017;

VISTA l'istanza di attribuzione C.A.S. assunta al prot. n. 1077 del 25.01.2017 con la quale il Sig. [redacted] aveva richiesto l'attribuzione del Contributo assistenziale *de quo* relativamente al nucleo familiare dichiarato come dimorante stabilmente, abitualmente e principalmente in Accumoli, composto dall'istante e dal fratello, Sig. [redacted];

PRESO ATTO CHE in virtù della sopra specificata Istanza il nucleo familiare di cui all'istanza prot. n. 1077/2019 (composto dai Sigg.ri [redacted] e [redacted]) è risultato beneficiario del Contributo di autonoma Sistemazione (C.A.S.), come risulta dalle determinazioni di seguito richiamate;

CONSIDERATO CHE

con nota assunta al prot. n. 8736 del 05.11.2019, l'Assistente Sociale operante presso il Comune di Accumoli comunicava di aver ricevuto avviso ex [redacted]. relativamente all'istanza di attribuzione C.A.S. presentata dal Sig. [redacted] e richiedeva l'immediata sospensione dell'erogazione del contributo in oggetto;

con nota prot. n. 9020 del 15.11.2019 veniva comunicato l'avvio del procedimento di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento del C.A.S. relativamente al nucleo familiare riconducibile al Sig. [redacted], e nelle more dell'espletamento del suddetto procedimento, veniva sospesa l'erogazione del beneficio assistenziale;

RICHIAMATA

la determina A.C. n. 2 del 25.01.2017;

la determina A.C. n. 8 del 07.04.2017;

la determina A.C. n. 12 del 12.05.2017;

la determina A.C. n. 15 del 19.06.2017;

la determina A.C. n. 18 del 17.07.2017;

la determina A.C. n. 20 del 07.08.2017;

la determina A.C. n. 23 del 05.09.2017;

la determina A.C. n. 26 del 10.10.2017;

la determina A.C. n. 81 del 29.11.2017;

la determina A.C. n. 85 del 11.12.2017;

la determina A.C. n. 89 del 29.12.2017;

la determina A.A. n. 30 del 27.02.2017:

la determina A.A. n. 38 del 13.03.2018;

la determina A.A. n. 59 del 03.04.2018;

la determina A.A. n. 96 del 24.04.2018;

la determina A.A. n. 117 del 22.05.2018;

la determina A.A. n. 130 del 20.06.2018;

la determina A.A. n. 149 del 01.08.2018;

la determina A.A. n. 165 del 04.09.2018;

la determina A.A. n. 180 del 04.10.2018;

la determina A.A. n. 199 del 31.10.2018;

la determina A.A. n. 212 del 28.11.2018;

la determina A.A. n. 4 del 14.01.2019;

la determina A.A. n. 14 del 04.02.2019;

la determina A.A. n.30 del 28.02.2019;

la determina A.A. n. 39 del 03.04.2019;

la determina A.A. n. 47 del 29.04.2019;

la determina A.A. n. 56 del 24.05.2019;

la determina A.A. n. 66 del 27.06.2019;

la determina A.A. n. 72 del 25.07.2019;

la determina A.A. n. 79 del 13.08.2019;

la determina A.A. n. 98 del 26.09.2019;

la determina A.A. n. 109 del 28.10.2019,

con le quali veniva attribuito il C.A.S., tra gli altri, al nucleo familiare costituito dai Sigg.ri [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] (come individuato nell'istanza di attribuzione C.A.S. prot. n. 1077 del 25.01.2017);

VISTA

la nota del Segretario Comunale, Dott. Claudio Santarelli, prot. n. 8307 del 28/07/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è stata individuata la struttura dell'Area II Economico – Finanziaria e Tributi quale Responsabile del procedimento di verifica delle istanze di assegnazione C.A.S.;

il decreto sindacale n. 12 del 26.09.2019 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria;

la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2018, con la quale è stata unificata la gestione delle verifiche delle istanze inerenti al C.A.S. ed alle S.A.E., attribuendo entrambe all'Area Amministrativa,

VISTO

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

il medesimo decreto legislativo, a norma del quale nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni devono essere svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi;

la Legge n. 241/1990;

il D.P.R. n. 445/2000;

le O.C.D.P.C. richiamate, nonché le successive note del Dipartimento di Protezione Civile;

DETERMINA

di DARE ATTO che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;

di CONCLUDERE il procedimento avviato a carico del nucleo familiare di cui all'istanza C.A.S. prot. n. 1077/2017 (giusta comunicazione prot. n. 9020/2019), per tutte le ragioni espresse nella relazione istruttoria prot. 1280 del 25.02.2020, che in questa sede integralmente è da intendersi trascritta e si richiama, ANNULLANDO tutte le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale di Accumoli, in premessa richiamate e di seguito riportate: determinazione A.C. n. 2 del 25.01.2017, A.C. n. 8 del 07.04.2017, A.C. n. 12 del 12.05.2017, A.C. n. 15 del 19.06.2017, A.C. n. 18 del 17.07.2017, A.C. n. 20 del 07.08.2017, A.C. n. 23 del 05.09.2017, A.C. n. 26 del 10.10.2017, A.C. n. 81 del 29.11.2017, A.C. n. 85 del 11.12.2017, A.C. n. 89 del 29.12.2017, A.A. n. 30 del 27.02.2017, A.A. n. 38 del 13.03.2018, A.A. n. 59 del 03.04.2018, A.A. n. 96 del 24.04.2018, A.A. n. 117 del 22.05.2018, A.A. n. 130 del 20.06.2018, A.A. n. 149 del 01.08.2018, A.A. n. 165 del 04.09.2018, A.A. n. 180 del 04.10.2018, A.A. n. 199 del 31.10.2018, A.A. n. 212 del 28.11.2018, A.A. n. 4 del 14.01.2019, A.A. n. 14 del 04.02.2019, A.A. n.30 del 28.02.2019, A.A. n. 39 del 03.04.2019, A.A. n. 47 del 29.04.2019, A.A. n. 56 del 24.05.2019, A.A. n. 66 del 27.06.2019, A.A. n. 72 del 25.07.2019, A.A. n. 79 del 13.08.2019, A.A. n. 98 del 26.09.2019, A.A. n. 109 del 28.10.2019 (periodo 24 agosto 2016 – 31 ottobre 2019), tutte limitatamente alla parte in cui hanno provveduto all'attribuzione del C.A.S. in favore del nucleo familiare costituito dai Sigg.ri [redacted] e [redacted], nonché i consequenziali atti di liquidazione recanti il complessivo importo di € 26.629,98;

di ordinare al nucleo familiare riconducibile al Sig. [redacted], l'immediata restituzione del complessivo importo di euro 26.629,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge

di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;

di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare al Sig. [redacted], quale "capofamiglia" del nucleo individuato nell'istanza prot. n. 1077 del 25.01.2017, l'avvenuta conclusione del relativo procedimento avviato;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 25-02-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 147 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 25-02-2020 Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri